

ANALISI DELLE POLITICHE IN MATERIA DI SANITA'

(IV COMMISSIONE PERMANENTE)

REDATTORE: Antonio Prina

COMPONENTI DEL GRUPPO: Carla Campana, Roberta Gambacciani, Patrizia Gonnelli

1. PRINCIPALI ATTI LEGISLATIVI

Nel periodo iniziale della legislatura, si può osservare una scarsa produzione legislativa, che conferma, in un certo senso, la tendenza degli ultimi anni, non influenzata dall'entrata in vigore del nuovo titolo quinto della Costituzione. Si deve osservare che le materie di competenza della commissione erano state oggetto di una revisione complessiva con le leggi di riordino del servizio sanitario (n. 40 del 2005) e dell'assistenza sociale (n. 41 del 2005), approvate allo scadere della scorsa legislatura. Si deve tenere conto, altresì, dell'approvazione (avvenuta negli anni 2004 e 2005) di atti di grande rilevanza quali il piano sanitario 2005/2007 e la nuova disciplina delle "aziende pubbliche di servizi alla persona" (ASP) che hanno sostituito gli storici "istituti di pubblica assistenza e beneficenza" (IPAB) (l.r. 43/2004).

Nel periodo di legislatura considerato dal rapporto (dal maggio 2005 al 31 dicembre 2006), sono state approvate alcune leggi regionali, di competenza della Quarta Commissione consiliare sanità, che di seguito si commentano.

La legge regionale n. 64 del 2 dicembre 2005 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana) è stata oggetto di un gruppo di lavoro misto Giunta/Consiglio e di un ampio processo di consultazione e confronto con le realtà istituzionali e sociali coinvolte, allo scopo di elaborare un testo unificato di due proposte di legge presentate una dalla Giunta (n. 38) in materia di servizi sanitari e una dal gruppo Verdi (n. 6) sul tema dell'Ufficio del garante delle persone detenute. Si è pervenuti alla integrazione in sede di commissione delle due proposte ed all'approvazione con ampia maggioranza del nuovo testo. Il caso rappresenta un raro esempio di intesa tra esecutivo e legislativo per il perseguimento di un'azione anche amministrativa condivisa. Si osserva che l'attuazione della legge è condizionata alla stipula di un protocollo di intesa con l'amministrazione

statale e al trasferimento del personale, per cui la normativa assume un carattere programmatico per gli sviluppi futuri delle competenze regionali.

Il "testo unico" delle leggi regionali approvato con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ha avuto necessità, nel periodo considerato, di alcune "leggi di manutenzione" (l.r. n. 67 del 14 dicembre; n. 72 del 28 dicembre 2005; n. 28 e n. 29 del 10 luglio 2006), concernenti modifiche ed integrazioni alle procedure di nomina, alla commissione regionale di bioetica, nonché l'introduzione di una nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità (ARS). Il riordino della suddetta Agenzia era stato stralciato al momento dell'approvazione del "testo unico" e rinviato di otto mesi con apposita norma transitoria, mantenendo in carica gli organi dell'ARS in "prorogatio". La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la norma in questione (sentenza n. 181/2006), facendo decadere gli organi prorogati e rendendo urgente il nuovo intervento del legislatore sull'assetto dell'ARS. Si rileva che i mutamenti dell'assetto istituzionale dell'Agenzia non sono stati sconvolgenti, ma hanno mantenuto quasi intatti il rapporto dell'ente con il Consiglio regionale (potere di nomina degli organi) e la sua autonomia gestionale.

La legge regionale n. 25 del 21 giugno 2006 (Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica) ha avuto origine da una proposta di deliberazione consiliare presentata dalla Giunta che prevedeva la creazione di un nuovo soggetto misto tra Consiglio nazionale delle ricerche, università e aziende sanitarie: a seguito delle obiezioni di carattere statutario formulate in sede di commissione, si è deciso di approvare una specifica legge istitutiva ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, mentre le disposizioni in merito al finanziamento e allo statuto della fondazione sono state demandate ad una successiva deliberazione del Consiglio. La vicenda ha messo in evidenza la necessità di dare attuazione all'articolo 51, comma 1, con la presentazione di una proposta di legge della Giunta in materia di costituzione di persone giuridiche private con la partecipazione della Regione.

Leggi regionali di semplice manutenzione sono state: la n. 19 del 30 maggio 2006 recante modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo; la n. 41 del 1 agosto 2006 recante modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36, in materia di disciplina per l'impiego dei diserbanti e

geodisinfestanti; la n. 11 del 21 marzo 2006 in merito al Centro per lo studio e la prevenzione oncologica.

Alcune leggi regionali avevano lo scopo di dare attuazione alla normativa statale: in particolare, la legge regionale n. 42 del 1 agosto 2006 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale) indica le linee attuative di disposizioni contenute nella legge finanziaria statale 311/2004, attribuendo alla Giunta un potere di controllo e di intervento sulla spesa delle aziende sanitarie; la legge regionale n. 8 del 9 marzo 2006 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) rende vigente in Toscana la regolamentazione sancita nell'Accordo Stato/Regioni del marzo 2003.

Si cita un provvedimento non ancora pervenuto ad approvazione consiliare, ma indicativo del nuovo modo di operare nelle commissioni: la proposta di legge n. 3 (Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali), di iniziativa consiliare e assegnata il 13 giugno 2005, per la quale è stato costituito un gruppo di lavoro con funzionari e dirigenti di Giunta, Consiglio (legislativo, fattibilità, segreteria della commissione), esperti medici veterinari delle AUSL e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Toscana e Lazio. Il gruppo di lavoro si è costituito il 1° dicembre 2005 ed ha svolto attività, con cadenza quasi settimanale, fino a maggio 2006, con ben 16 incontri. Successivamente, si è riunito un gruppo ristretto, costituito da funzionari della commissione e del settore legislativo del Consiglio e funzionari di Giunta, presentando agli atti della commissione un testo alternativo il 12 ottobre 2006. Su tale testo, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, da parte della segreteria della commissione, a seguito di indicazioni del Presidente.

2. REGOLAMENTI REGIONALI

Il numero dei regolamenti sottoposti al parere della commissione ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto è ridotto e pari a solo 4: si può constatare che l'incremento previsto di atti regolamentari a seguito dell'attribuzione alla Giunta della potestà di emanarli non si è ancora verificato.

Il regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di

sicurezza (d.p.g.r. 62/R del 23 novembre 2005) è stato trattato in seduta congiunta con la Sesta Commissione e ha dato luogo ad una semplice raccomandazione in merito all'attuazione a livello di enti locali.

Il regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), divenuto d.p.g.r. 21/R del 1 giugno 2006, ha avuto parere favorevole con osservazioni formali.

Il regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 in materia di laboratori delle industrie alimentari (d.p.g.r. 49/R del 25 ottobre 2006) è stato oggetto di parere favorevole con osservazioni.

Il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (d.p.g.r. 40/R del 10 agosto 2006) ha avuto parere favorevole senza alcuna osservazione.

3. NORMATIVA COMUNITARIA E NORMATIVA REGIONALE

Nel periodo in esame sono stati adottati alcuni atti normativi recanti attuazione di normative comunitarie.

Con la legge regionale n. 9 del 9 marzo 2006 concernente l'istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari e con il d.p.g.r. 49/R del 25 ottobre 2006 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9), si è data attuazione a diversi regolamenti comunitari in materia di controlli sugli alimenti e sulla loro preparazione.

Atto di natura prettamente tecnica ed attuativa è risultato il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale (approvato con d.p.g.r. 40/R del 10 agosto 2006).

4. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DELLO STATUTO

L'articolo 37 dello Statuto prevede che la Giunta "approva, previo parere del Consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli

altri organismi dipendenti dalla regione". Tale controllo si sostanzia in un parere istruito in commissione e poi espresso in aula.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, ha espresso parere favorevole ai bilanci preventivi 2005 e 2006 dell'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale)

5. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 48, COMMA 1 DELLO STATUTO

L'articolo 48, comma 1, dello Statuto prevede che la Giunta, prima di avviare le fasi formali di concertazione per gli atti di competenza del Consiglio, dia "un'adeguata informazione al Consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo".

In assenza di normativa attuativa, la procedura consiliare è variabile, nel senso che l'Ufficio di presidenza decide, di volta in volta, se mandare l'atto (cioè l'informativa) direttamente in aula o in commissione.

Sono stati esaminati, nel periodo considerato, i seguenti documenti preliminari:

- 1) linee generali della proposta di legge "Norme sull'utilizzo dei carrelli elevatori" (in congiunta con la Terza Commissione);
- 2) piano dei finanziamenti della legge regionale n. 18 del 2002 in materia di introduzione di prodotti biologici nelle mense pubbliche (in congiunta con la Seconda Commissione);
- 3) linee generali della proposta di Piano integrato sociale regionale;
- 4) linee generali della proposta di legge in materia di modifiche alla disciplina del servizio farmaceutico;
- 5) linee generali della proposta di legge in materia di modifiche alla disciplina delle procedure e dei requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei presidi del servizio sanitario regionale.

Gli atti sono stati esaminati preliminarmente in Commissione e poi il Consiglio non ha approvato alcun atto di indirizzo. Solo nel caso della normativa in materia di farmacie si è svolto un ampio dibattito in commissione con l'intervento dell'assessore proponente, al termine del quale non sono state formalizzate linee di indirizzo, ma è stato espresso un orientamento favorevole alla proposta oggetto dell'informativa. Si deve rilevare che i contenuti reali della proposta di legge (in seguito presentata col n. 140) non erano stati sviluppati nell'informativa in modo

da aprire un confronto "preventivo" con le posizioni dei consiglieri, ma appena accennati.

6. NOMINE

L'articolo 50, comma 2, dello Statuto prevede: "le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del Consiglio".

In assenza di normativa, l'Ufficio di presidenza ha stabilito che questo controllo si svolge solo nelle commissioni. La Commissione ha ricevuto la comunicazione della determinazione del Presidente della Giunta in ordine alla nomina di direttori generali di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, in scadenza di incarico o dimissionari. La Commissione, dopo ampie discussioni riguardo alla natura e ai limiti del "controllo preventivo", che non può comportare una valutazione del curriculum dei candidati, né un'analisi comparativa, ha deciso di poter esprimere solamente una "presa d'atto" riguardo ai nomi sottoposti dal Presidente della Giunta, senza ulteriori statuizioni.

7. CONSIDERAZIONI

Per quanto riguarda le leggi, si può constatare un rallentamento nel numero delle proposte di iniziativa della Giunta, mentre sono in crescita le attività legate all'istruttoria di proposta di legge di iniziativa consiliare, per loro natura più complesse e delicate come temi trattati. Il numero di proposte consiliari è cresciuto in modo sostanziale e non si tratta né di cosiddette "leggine", né di leggi-provvedimento, per cui la fase istruttoria è realmente ampliata per quantità e per contenuto.

Si deve, poi, constatare che nelle proposte della Giunta siano contenute norme che innovano i compiti attribuiti al Consiglio dalla legislazione precedente, riconducendo alla competenza della Giunta la deliberazione di atti amministrativi a valenza generale, quali la definizione delle piante organiche delle farmacie (pdl 140), o la determinazione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda i regolamenti, si nota il ritardo con cui vengono predisposti rispetto alla previsione contenuta nella legge: si è rilevato un caso di atto emanato a quasi tre anni dalla pubblicazione della legge (l.r. 32/2003 radiazioni ionizzanti), ma comunque la presentazione

avviene oltre il termine previsto. Tale fatto determina anche una fase di prorogata validità delle disposizioni legislative precedenti che restano in vigore fino al momento dell'emanazione del regolamento attuativo, e quindi per un periodo incerto e più esteso di quanto il legislatore volesse al momento dell'approvazione.

Si deve rilevare, d'altronde, che l'intervento consiliare nel procedimento (ex articolo 42 dello Statuto) manca dei caratteri che ne garantiscano l'effettiva incisività sul testo finale emanato dalla Giunta, il che ha comportato una comune lamentela dei consiglieri e delle strutture di assistenza per i limiti intrinseci del lavoro finalizzato solo alla pronuncia di un parere non vincolante. Il termine imposto (30 giorni) appare inadeguato ad un'istruttoria approfondita e partecipata da parte della componente politica della commissione, mentre comporta per gli atti più complessi un lavoro affannoso delle strutture di assistenza. Il rischio connesso a tale procedimento è quello di ridurlo ad un mero passaggio formale, equivalente ad un silenzio-assenso dell'assemblea riguardo al testo preparato dalla Giunta.

Per quanto riguarda il ruolo del Consiglio nei procedimenti ex articolo 37 e ex articolo 50 (bilanci degli enti dipendenti e nomine di competenza degli organi di governo), si è riscontrata una scarsa attenzione al merito degli atti dovuta alla tecnicità degli atti di bilancio, da un lato, e all'incertezza sulla procedura del controllo preventivo, dall'altro.

Il rispetto dell'articolo 48 (concertazione) si è limitato ad una formale informativa, a volte povera di elementi necessari per esprimere un giudizio politico motivato, mentre assai rara è l'ipotesi dell'approvazione di atti di indirizzo.

8. ATTIVITÀ ULTERIORI DELLA QUARTA COMMISSIONE (ANCHE NON CONNESSE ALLA PRODUZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI)

Per la struttura di assistenza alla Commissione, un impegno particolare ha richiesto l'organizzazione di alcune attività di rappresentanza che si elencano di seguito.

In relazione alla proposta di legge n. 76 (Norme di organizzazione degli interventi sull'uso problematico di sostanze psicoattive e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale), la commissione ha intrapreso una serie di iniziative con lo scopo di acquisire elementi e conoscenze utili ad una formulazione legislativa precisa e maggiormente

condivisa. Si sono svolte ampie consultazioni con il mondo del volontariato e del terzo settore impegnato sul tema; sono state, altresì, organizzate alcune iniziative in connessione:

- 4 febbraio 2006, convegno "Una notte da bere: i rischi del sabato sera";
- 10 luglio 2006, seminario tecnico scientifico "Riduzione del danno: opinioni a confronto";
- visita ai servizi psichiatrici della zona sociosanitaria della Valdichiana, AUSL 8 di Arezzo.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi, si segnala che, in riferimento alla proposta di delibera 246 "Deliberazione Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003 (Atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute) - Modifiche ed integrazioni", (atto assegnato il 28 giugno 2006 e licenziato dalla commissione l'11 luglio 2006), è stata avviata una specifica "indagine sullo stato dell'arte delle SDS" e sulle criticità emerse nel primo periodo di sperimentazione: l'attività di indagine si è concretizzata attraverso 10 giornate di incontro e confronto con gli organismi istituzionali delle singole Società della salute, svoltesi dall'11 ottobre al 14 dicembre 2006 con cadenza settimanale; è stata, altresì, avviata la progettazione e l'organizzazione di un seminario conclusivo dell'indagine che sia propedeutico alla definizione legislativa del nuovo organismo (svolgimento previsto per il 6 marzo 2007).

9. INDAGINE CONOSCITIVA

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 5 del 10 gennaio 2006 è stata istituita una "Indagine conoscitiva su "Servizi sanitari e socio-sanitari territoriali" – Programma finanziario e operativo", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del regolamento interno del Consiglio ed è stato approvato il programma finanziario e operativo proposto dalla commissione.

Il programma prevedeva una serie di iniziative, audizioni e visite ed un'iniziativa finale conclusiva del percorso (seminario). Il programma prevede, per i tempi di realizzazione, che l'indagine "dovrebbe svolgersi presumibilmente nell'arco di un anno".

Delle iniziative previste, sono state svolte le seguenti attività:

- 27 settembre 2006 audizione degli uffici della giunta competenti per il profilo sociale e sanitario;
- 9 novembre 2006 audizione dei direttori generali delle aziende USL;
- Dal settembre 2006 al 14 dicembre 2006 incontri con le Società della salute costituite nelle zone socio-sanitarie;
- Audizione delle associazioni "Cittadinanza attiva" – "Tribunale dei diritti del malato"
- Nel periodo dal mese di febbraio ad agosto 2006. Visite degli ospedali sul territorio (Servizi psichiatrici Zona Valdichiana USL 8 Arezzo; ospedale la Gruccia di Montevarchi; reparto oncologico ospedale S.Chiera Pisa; ospedale di Careggi Firenze; ospedale San Marcello Pistoiese AUSL 3 Pistoia; centro di riabilitazione ospedale Campiglia Marittima).

L'indagine è ancora in corso e si concluderà nel 2007.

Da ultimo si mette in evidenza il ruolo particolare della commissione nello sviluppo della partecipazione e comunicazione, di recente assai cresciuto e divenuto cospicuo, che è consistito in:

- realizzazione di convegni, seminari o altre iniziative promosse su impulso della commissione;
- collaborazione con gli uffici della Giunta ed altri soggetti esterni per la realizzazione di convegni, seminari e altre iniziative;
- preparazione documentazione per i convegni, i seminari e le altre iniziative, elaborazione di progetti;
- predisposizione degli atti dei convegni e delle altre iniziative svolte in ambito consiliare.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA
"Sanità"**

Anni 2005/2006

Tipo di atto e n.¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
Pdl 38	l.r. 64 del 2/12/2005	Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana.	g.r. Ass. Rossi	F e S	X	Clausola valutativa
Pdl 56	l.r. 67 del 14/12/2005	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	g.r. Ass. Rossi	F e S		
Pdl 75	l.r. 72 28/12/2005	Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	Cons. Roggiolani	F e S		
Pdl 54	l.r. 8 del 9/03/2006	Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.	g.r. Ass. Rossi	F e S	X	
Pdl 67	l.r. 9 del 9/03/2006	Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.	g.r. Ass. Rossi	F e S	X	

¹ Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

Tipo di atto e n. ¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Modifiche⁴	Consultazioni⁵	Note⁶
Pdl 87	l.r. 11 del 21/03/2006	Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica. Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269).	g.r. Ass. Rossi	F		
Pdl 99	l.r. 19 del 30/05/2006	Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo)	g.r. Ass. Rossi	F		
Pdl 100	l.r. 25 21/06/2006	Istituzione della Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica.	c.r.	F e S		Clausola valutativa
Pdl 106	l.r. 28 del 10/07/2006	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.	g.r. Ass. Rossi	F e S	X	
Pdl 42	l.r. 41 del 01/08/2006	Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).	g.r. Ass. Barbini	F e S		
Pdl 105	l.r. 42 del 01/08/2006	Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.	g.r. Ass. Rossi	F e S		

¹ Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA COMMISSIONE QUARTA
"Sanità"
Anni 2005/2006

Tipo di atto e n.¹	Diventato²	Oggetto	Iniziativa³	Osservazioni⁴	Consultazioni⁵	NOTE⁶
Dec. g.r. 28 del 12/09/2005	d.p.g.r. 62/R del 23/11/2005	Regolamento di attuazione dell'art. 82, comma 16 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.	g.r. ·	SI		
Dec. g.r. 15 del 20/03/2006	d.p.g.r. 21/R del 01/06/2006	Regolamento di attuazione della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti).	g.r.	SI		
Dec. g.r. 16 del 12/06/2006	d.p.g.r. 40/R del 10/08/2006	Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.	g.r.	NO		
Dec. g.r. 21 del 17/07/2006	d.p.g.r. 49/R del 25/10/2006	Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).	g.r.	SI		

¹ Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

² Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

³ Indicare se GR o CR

⁴ Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

⁵ Contrassegnare con una "x" se svolte

⁶ Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.